

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE AZIENDE ED ENTI DEL SSR E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO SANITA' IN MATERIA DI STABILIZZAZIONI

L'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 interviene sulla grave situazione di precariato presente in tutte le PP.AA., stabilendo norme di reclutamento speciali in base alle quali le Amministrazioni hanno la possibilità di realizzare un efficace intervento di contenimento del fenomeno del precariato;

Con deliberazione n. 770 del 12 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato, ex art. 3, comma 2, lett. a), della L.R. n. 13/2003, le linee d'indirizzo agli enti del SSR per l'applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

Con deliberazioni n. 626 del 3 giugno 2020 e n. 581 del 10 maggio 2021 la Giunta regionale ha approvato le nuove linee d'indirizzo per la prosecuzione del percorso di stabilizzazione alla luce dell'intervenuta normativa nazionale;

Le aziende ed enti del SSR, in applicazione delle indicazioni fornite, hanno previsto nei piani triennali di fabbisogno le unità di personale da stabilizzare, sulla base delle necessità relative all'esercizio delle funzioni istituzionali, ai livelli essenziali di assistenza ed al perseguimento degli obiettivi definiti dalla Giunta Regionale, nel rispetto dei budget annuali assegnati e dei vincoli previsti dalla normativa relativi al costo del personale;

L'art. 3 bis del dl 228/2021 convertito in legge 15/2022 proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di stabilizzare il personale a tempo determinato ex art. 20 comma 1 in coerenza con i piani triennali di fabbisogno;

L'art. 3 comma 4 bis del dl 30 aprile 2022 n. 36 convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022 prevede che fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire le procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20 comma 2, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso

L'art 1 comma 268 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge finanziaria 2022) prevede che:

“ Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

omissis... b) **ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023** possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il **personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari**, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati **a tempo determinato** con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'*articolo 2-ter del*

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 22/14/CR7a/C7 allegato al presente protocollo, trasmesso con nota prot. n. 5492 del 28 luglio 2022, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato, in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi sistemi sanitari regionali.

Alla luce di tali indirizzi, con DGR n. 1787 del 27/12/2022 la Giunta regionale ha approvato le nuove linee d'indirizzo per il completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al d.lgs. 75/2017 (c.d. stabilizzazione Madia) e l'avvio del percorso di cui al citato art. 1 comma 268 lett. b) (c.d. stabilizzazione COVID).

L'art. 1 comma 528 dell'intervenuta legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è intervenuto sulla disciplina legislativa in esame, differendo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per effettuare le stabilizzazioni. Ha inoltre modificato il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b), posticipandolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023.

L'art. 4 del d.l. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina in materia di stabilizzazioni COVID, disponendo quanto segue:

“Articolo 4, comma 9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

Articolo 4, comma 9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Articolo 4, comma 9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”.

L'art. 13 del D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha a sua volta modificato il sopracitato art. 4, comma 9-septiesdecies del D.L. 198/2022, estendendo l'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazioni COVID al personale tecnico e professionale.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 23/77/CR/06/C7, allegato al presente protocollo, trasmesso con nota prot. n. 3389/C7SAN del 23 maggio 2023, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nel citato articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Tali disposizioni costituiscono un importante strumento per il potenziamento strutturale del SSR attraverso la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nel SSN anche durante l'emergenza COVID 19.

In coerenza con le disposizioni dei documenti della Conferenza delle Regioni e Province autonome le risorse destinabili per le stabilizzazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all'art. 1 comma 268 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 nonché per ogni forma di reclutamento speciale non potranno superare il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerato che si ravvisa la necessità di proseguire nel percorso di stabilizzazione per l'implementazione dei servizi ospedalieri e della sanità territoriale, sulla base degli indirizzi emanati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con documenti n. 22/14/CR7a/C7 e n. 23/77/CR/06/C7 sopracitati e allegati al presente protocollo,

l'Assessore alla Sanità, le Aziende ed enti del SSR e le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza, convengono quanto segue:

- Le Aziende del SSR s'impegnano a completare il percorso di stabilizzazione attuativo dell'art. 20 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75 del 2017, avviato con le DDGRR nn. 626/2020 e 581/2021 e da concludere entro il 31/12/2023 relativamente all'art. 20 comma 1 ed entro il 31/12/2024 relativamente all'art. 20 comma 2 nel rispetto del tetto di spesa del personale vigente.
Non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, in quanto le procedure di stabilizzazione sono dirette al superamento del precariato.
Le Aziende del SSR, che non hanno provveduto alla emissione degli avvisi previsti dalla DGRM 1787/2022 - in applicazione dell'art. 20 comma 1, pubblicheranno avvisi di manifestazione d'interesse per il personale che ha maturato i requisiti al 31/12/2022 **entro e non oltre il 30 giugno 2023.**
- Successivamente, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e del budget assegnato, saranno avviate entro il **15/07/2023** le **"stabilizzazioni covid"** previste dall'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato sulla base di avvisi pubblici per la manifestazione d'interesse, che andranno a specificare le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte del personale che sia in possesso dei requisiti richiesti.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato ed integrato, si evidenziano di seguito i criteri applicabili alle procedure di stabilizzazione COVID:

- l'ambito applicativo della nuova normativa interessa sotto il profilo soggettivo il personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, reclutato a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile;

- la normativa della stabilizzazione non è estesa ai contratti di somministrazione, ai contratti di formazione e lavoro, ai rapporti di lavoro a tempo determinato e flessibile per progetti di ricerca finanziati da fondi vincolati;
- sotto il profilo temporale le assunzioni potranno essere effettuate fino al **31 dicembre 2024**;
- non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, in quanto le procedure di stabilizzazione sono dirette al superamento del precariato; tale condizione deve essere mantenuta fino all'atto di assunzione a tempo indeterminato all'esito della procedura di stabilizzazione;
- coloro che alla data di scadenza della domanda abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente possono presentare domanda presso gli enti del SSR (istituiti anche a seguito della L.R. 19/2022 di riordino del SSR) presso cui hanno prestato servizio; i termini di presentazione della domanda dovranno essere fissati in non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l'assunzione in ruolo il candidato dovrà autocertificare di non essere dipendente a tempo indeterminato nella pubblica Amministrazione e decade da tutte le altre graduatorie relative alla stabilizzazione;
- nell'ipotesi in cui i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili con le procedure di reclutamento speciale, ciascuna azienda dovrà negli avvisi inserire i criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie di seguito indicati:
 - A) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - B) in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- la graduatoria ha valenza solo per l'azienda titolare della stessa e non è riconosciuto il diritto all'esercizio dell'opzione;
- si evidenzia l'impossibilità, all'esito delle procedure di stabilizzazione, di inquadrare il personale nei profili dell'elevata qualificazione di cui al CCNL del Comparto sanità del novembre 2022, in quanto, non potendo l'accesso all'area in parola decorrere che dal 31 gennaio 2023 non può essere soddisfatto il requisito dell'esperienza professionale di sei mesi richiesto dalla normativa, essendo questo maturabile dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;
- si ribadisce che i candidati devono avere il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel SSN nel profilo oggetto di stabilizzazione;
- stante la natura speciale delle procedure di reclutamento finalizzate al superamento del precariato, non dovranno essere attivate in via propedeutica le procedure di mobilità di cui all'art. 30 comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, in analogia con quanto precisato dalla Circolare n. 3/2017 punto 3.2.2. della Funzione Pubblica, ma dovranno essere esperite le procedure di cui all'art. 34 bis del d.lgs. n.165/2001;
- relativamente agli specializzandi con contratto di lavoro a tempo determinato, che abbiano maturato i requisiti, gli stessi potranno essere stabilizzati solo al conseguimento della specializzazione nel rispetto della disciplina di assunzione.

DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE CON RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DIVERSI DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO RECLUTATO PER EMERGENZA COVID 19

- La normativa consente la stabilizzazione di personale reclutato con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020;
- i requisiti di servizio richiesti vanno maturati con riferimento a mansioni riconducibili a quelle proprie del profilo professionale oggetto della stabilizzazione;
- nei confronti di coloro che, con rapporto di lavoro autonomo, abbiano svolto attività ascrivibili ai profili dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, non è ipotizzabile l'inquadramento nella dirigenza, in quanto tale personale, nell'ambito degli incarichi previsti dall'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, non può svolgere funzioni dirigenziali. Ne consegue che la stabilizzazione nella dirigenza potrà riguardare solo il personale sanitario, poiché i profili ad esso riconducibili (medico, veterinario, odontoiatra, biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista) non presuppongono necessariamente l'esercizio delle prerogative e dell'autonomia che caratterizzano la dirigenza ai sensi dello stesso d.lgs. 165/2001.

Peraltro, i profili del ruolo sanitario diversamente da quelli dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, non hanno un corrispondente profilo di inquadramento nel comparto, e pertanto la stabilizzazione prevista dall'articolo 4 comma 9-septedecies d.l. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, non può che essere realizzata nella dirigenza.

- non è inoltre inquadrabile nella dirigenza il personale, reclutato con rapporti di lavoro autonomo, delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e dell'assistente sociale (appartenente al ruolo socio-sanitario), poiché tale dirigenza esercita necessariamente le funzioni di direzione e coordinamento relative alle attività della specifica area professionale e, diversamente dalla restante dirigenza del ruolo sanitario, ha corrispondenti profili di inquadramento nel comparto.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

Si evidenzia che la stabilizzazione può essere effettuata tramite:

1. **assunzione diretta**, con riferimento al personale dei diversi profili professionali del SSN, sia del comparto che della dirigenza, che sia stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L.18/2020 e che, nel profilo di inquadramento, abbia maturato integralmente con tale rapporto di lavoro i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa in aziende ed enti del SSN;
2. **assunzione previo esperimento di prova selettiva**, consistente in concorso riservato in tutti i casi di reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo, come prima specificati (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia), anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro dipendente.

Si evidenzia che la Giurisprudenza (Consiglio di Stato sez V, 21/11/2016 n. 4883, Cassazione civile Sez Un. 2/08/2017 n. 19166 Cass. Civ. Sez Un. 29/5/2012 n. 8522) afferma che per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

In presenza di graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità, le aziende procederanno all'utilizzo delle graduatorie delle stabilizzazioni ex art.20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 e art. 1 comma 268 lett. b) della l. 234/2021 in misura non superiore al 50% dei posti disponibili per ciascun profilo nei piani triennali di fabbisogno, dando priorità alle graduatorie di cui all'art. 20 comma 1 e 2 del dlgs 75/2017.

La copertura dei posti di nuova istituzione potrà avvenire solo attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle stabilizzazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

- In applicazione dell'art. 42 comma 6 della L.R. n. 19/2022 e dell'art. 70 commi 2 e 11 del CCNL del Comparto sanità del 2/11/2022, in sede di confronto regionale previsto dall'art. 6 comma 4 del CCNL Comparto 3/11/2022 e dall'art. 6 comma 2 del CCNL Area Sanità 19/12/2019, si ritiene che gli Enti del SSR possano dar corso alle proroghe, del personale a tempo determinato oltre i termini previsti dall'ordinamento, nei limiti dei Piani di fabbisogno e nei limiti dei vincoli spesa del personale vigenti, al fine di garantire la continuità dei servizi e di assicurare il completamento del percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 19/2022.
- L'Amministrazione regionale e le OO.SS. si impegnano a verificare la possibilità di applicare i percorsi di stabilizzazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e di cui all'art 1 comma 268 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 alle categorie di personale reclutato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, a fronte di approfondimento giuridico e/o presentazione di specifico quesito al Dipartimento della Funzione pubblica.

L'ASSESSORE ALLA SANITÀ _____

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE _____

Gli Enti del SSR:

AST DI PESARO – URBINO _____

AST DI ANCONA _____

AST DI MACERATA _____

AST DI FERMO _____

AST DI ASCOLI PICENO _____

AOU DELLE MARCHE _____

INRCA _____

Le OOSS della Dirigenza sanitaria:

AAROI-EMAC

ANAAO-ASSOMED

ANPO-ASCOTI-FIALS

=====

CGIL Medici

CIMO

CISL Medici

FASSID

FESMED

FVM

UIL FPL Medici

Le OO.SS. del Comparto

Firmato digitalmente da

Pier Matteo Pintucci

CGIL FP

_ 2023-06-20 17:20:46 +0200

CISL FP

UIL FPL

FIALS

NURSIND

NURSING UP

=====

Le OOSS della Dirigenza professionale tecnica amministrativa

CGIL FP

CISL FP

=====

UIL FPL

FEDIR SANITA'
